



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/20 DEL 27.03.2018

Oggetto: Delib.G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017 e Delib.G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017. Realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, d'intesa col Presidente, ricorda che con la deliberazione n. 56/40 del 20 dicembre 2017 la Giunta regionale ha disciplinato l'attuazione degli aiuti previsti dalla deliberazione n. 28/1 del 13 giugno 2017 per la realizzazione di impianti per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA).

Evidenzia l'Assessore che tra i soggetti beneficiari degli aiuti sono stati individuati anche i Comuni, in forma singola o associata, e le Unioni di Comuni proprietari di strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA, mentre, per mero errore, non sono state ricomprese le Società partecipate dei Comuni o dell'Unione dei Comuni. Propone, quindi, che tra i soggetti beneficiari vengano incluse anche le Società partecipate dei Comuni o dell'Unione dei Comuni che gestiscono strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA.

Tuttavia l'Assessore ritiene opportuno evidenziare che è orientamento giurisprudenziale consolidato, considerare le società con partecipazione pubblica soggetti di diritto privato, alle quali si applica la disciplina dettata in generale dal Codice civile in materia di società e impresa e quella specifica relativa al tipo societario specifico. Tale orientamento trova conferma nel nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che all'articolo 1, comma 3, precisa che alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato.

Poiché tali società, ancorché partecipate da Amministrazioni pubbliche, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e operano secondo i comuni principi di concorrenza al pari di tutte le altre, ad esse deve essere applicata la disciplina comunitaria volta ad assicurare la libera concorrenza tra le imprese operanti nel mercato e quella vigente in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nell'aiuto in questione, anche alle società a partecipazione pubblica si applicano i criteri e le condizioni fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".



Poiché lo spirito dell'intervento è quello di pervenire al superamento dell'attuale fase di crisi, determinata dalla chiusura dell'unico stabilimento abilitato al trattamento e allo smaltimento dei SOA e aggravata dalle restrizioni sulla movimentazione delle carni e dei suoi sottoprodotti, previste per il controllo della Peste suina africana, sostenendo la creazione di nuovi impianti e migliorando la loro distribuzione sul territorio regionale, l'Assessore ritiene debba essere assicurata la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. A tal fine propone che anche per le PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, l'intensità di aiuto venga incrementata al 70% dell'importo dei costi ammissibili, mentre la sovvenzione massima non potrà eccedere l'importo di euro 200.000.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, d'intesa col Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di integrare la deliberazione n. 56/40 del 20 dicembre 2017 includendo tra i soggetti beneficiari anche le Società partecipate dei Comuni o dell'Unione dei Comuni che gestiscono strutture e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA;
- di approvare che:
 1. l'intensità di aiuto per le PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti è incrementata al 70% dell'importo dei costi ammissibili, mentre la sovvenzione massima non potrà eccedere l'importo di euro 200.000, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";
 2. gli atti amministrativi già adottati per dare esecuzione all'intervento sono conseguentemente integrati e modificati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/20
DEL 27.03.2018

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru